



COMUNE DI ILLASI

REGOLAMENTO PER

***“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 18.12.06

Il Sindaco
(Prof. Giuseppe Trabucchi)

Il Segretario Comunale
(Dott. Eugenio Azzali)

INDICE

<i>Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 - La struttura organizzativa</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 6 - Le iniziative comunali</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 - Le tutele e le garanzie</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 - Le attività di coordinamento</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 - Norme finali</i>	<i>pag. 7</i>

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Illasi individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato, con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali la cura degli interessi, lo sviluppo ed il progresso economico della comunità che si realizzano anche attraverso l'assunzione di iniziative dirette a patrocinare ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di essere valorizzati.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume iniziative che, nel rispetto della legge, realizzino gli obiettivi di cui al primo comma.
3. In particolare, l'azione del Comune si indirizzerà verso :
 - a) la promozione di indagini conoscitive dirette ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) l'assunzione, nell'ambito di prodotti agro-alimentari, che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale ne siano meritevoli, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) l'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) la promozione o il sostentamento di iniziative esterne favorendo, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, anche ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni, che prevedano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) il rilascio di un' attestazione De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di documentare l'origine del prodotto. La De.C.O. di Illasi, non è un marchio di qualità, ovverosia non attribuisce valore qualitativo all'origine della materia prima o del luogo della sua trasformazione, attestazione, questa, che può derivare solo dalle procedure di riconoscimento previste dal Reg. CEE n. 510/2006. La De.C.O. di Illasi documenta solo la provenienza del prodotto dal territorio di Illasi, ma non vale a

rappresentare un giudizio di qualità, né a discriminare i prodotti e i produttori comunitari. Essa opera nella stessa direzione informativa e di trasparenza delle disposizioni a tutela del consumatore, rafforzando quanto già è dalla legge richiesto circa il luogo di provenienza o trasformazione del prodotto.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3 anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e approvati dalla competente Commissione di cui all'art. 4.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini dell' iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini dell' iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche territoriali del prodotto.
3. Sull' ammissibilità dell' iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria presenti nel territorio. Funge da Segretario il responsabile del procedimento. La commissione approverà i disciplinari i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e le connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati, completata dal numero di iscrizione.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione, da parte dei soggetti contemplati dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo, per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti, a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 3 anni.

Art. 10

Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.